

STATUTO

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA ISONZO 2

Numero REA: VA - 156816

Codice fiscale: 00782980122

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" dell'atto rep.n. 51730/31298

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Busto Arsizio la Cooperativa denominata **"SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa sociale"**.

La Cooperativa potra', con delibera del Consiglio di Gestione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potra' essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' e quello particolare dei soci alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini. In particolare la Cooperativa vuole essere un punto di riferimento per le persone e le famiglie attraverso servizi integrati e personalizzati che rispondano alle molteplici esigenze di accoglienza, cura e sostegno delle persone disabili e fragili, al fine di favorirne il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia fino all'inserimento lavorativo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno; l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi dei soci cosi' come svolge la propria attivita' a favore e nell'interesse di categorie svantaggiate trattandosi di Cooperativa sociale. La Cooperativa intende fornire occasioni di lavoro ai soci, promuovere le professionalita' dei soci medesimi procurando loro occasioni di piu' proficuo impiego delle specifiche professionalita' possedute, ovvero anche acquisirle e/o

perfezionarle ulteriormente partecipando al lavoro in forma associata nella produzione dei servizi stessi. La Cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', intende promuovere la sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale e non, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi.

La Cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci ed allo scopo mutualistico perseguito, la Cooperativa persegue le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'art. 2 del D.LGS n. 112/2017 ed ha come oggetto:

a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, quali intesi ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8/11/1991 n. 381, orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili, fragili e/o svantaggiate, minori e anziani;

b) lo svolgimento di attivita' diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali intese ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 8/11/1991 n. 381.

In riferimento ai servizi di cui al punto a) del presente articolo la Cooperativa progetta, realizza e gestisce, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, tramite appalto, co-progettazioni, convenzioni o altre forme/modalita' di gestione diretta o indiretta, servizi o strutture di assistenza, cura ed educazione rivolti a minori, anziani, persone con handicap e persone con fragilita', anche momentanee, fisiche o psichiche, come di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- centri diurni, residenziali e semiresidenziali, hospice, appartamenti e residenze protette;
- altre strutture e servizi, residenziali e non, di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario, con denominazioni particolari o diverse, che accolgono temporaneamente o meno il bisogno di persone fragili in generale compresi quelli rientranti nelle finalita' previste dall'art. 4 comma 1 della legge n. 116/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare";

- attivita' e servizi di riabilitazione;
 - servizi per l'inserimento lavorativo;
 - interventi per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale;
 - servizi domiciliari effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
 - servizi di segretariato sociale di base e professionale;
 - servizi di sostegno, supporto e orientamento alle persone fragili;
 - servizi di call center e consulenza telefonica per le persone fragili in generale;
 - attivita' per la socializzazione, il tempo libero e con finalita' ludico-ricreative;
 - asili nido, scuole materne e strutture similari, centri ricreativi diurni per minori, case di vacanza per minori, istituti educativi;
 - servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto, sorveglianza, socializzazione e animazione svolti sia a domicilio che presso istituti scolastici e strutture educative in genere nonche' strutture di altro genere interessate dai servizi citati;
 - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria di carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da terzi;
 - servizi di trasporto;
 - attivita' di formazione, consulenza e ricerca in ambito sociale e socio-sanitario, anche in collaborazione con altri enti.
- In riferimento alle attivita' diverse di cui al punto b) del presente articolo la Cooperativa progetta, realizza e gestisce, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, tramite appalto, co-progettazioni, convenzioni o altre forme/modalita' di gestione diretta o indiretta, attivita' agricole, industriali, commerciali o di servizi come di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- attivita' di produzione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;
 - pulizia, sanificazione e disinfestazione di stabili civili ed industriali;
 - custodia e servizi di portineria di stabili civili ed industriali e di parcheggi;
 - attivita' nell'area della ristorazione: gestione mense, bar, birrerie, pizzerie, trattorie, ristoranti e luoghi di ritrovo pubblici;
 - gestione di impianti sportivi e attivita' di sensibilizzazione e formazione alle discipline sportive;
 - gestione di corsi di formazione professionale rivolti a giovani e adulti disoccupati o inoccupati, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;

- produzione, erogazione e gestione di beni e servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'animazione e formazione sociale;
- erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'informatica e della telematica;
- servizi di gestione documentale, riordino archivi, digitalizzazione documenti, call center, data entry;
- servizi ICT, gestione infrastrutture di rete, *help desk* e service *desk*, *sistem integrator* e database, posta elettronica, servizi di gestione siti internet;
- attivita' di ricondizionamento e rigenerazione di qualsiasi tipo di apparato o attrezzatura, nuova o usata finalizzata al recupero funzionale;
- attivita' nei settori del turismo e agriturismo;
- attivita' nell'area delle coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e dell'allevamento, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle attivita' suddette;
- pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici;
- servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto merci in conto terzi, servizio di pony express, consegna a domicilio;
- servizi di autonoleggio con rimessa;
- attivita' di equitazione e custodia di animali;
- traslochi;
- raccolta e sgombero di rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- riciclaggio rifiuti, riqualificazione ambientale e gestione centri di raccolta differenziata.

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attivita' di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' funzionalmente collegata con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in conformita' alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La Cooperativa puo' inoltre svolgere ogni altra attivita' complementare, integrativa od accessoria.

Per l'espletamento di tali attivita' la Cooperativa puo' promuovere consorzi o aderirvi, costituire associazioni temporanee d'impresa od esservi associata, costituire ogni altro rapporto, anche atipico, di collaborazione che sia comunque pertinente all'oggetto sociale, con il solo limite della compatibilita' con i principi mutualistici della Cooperativa stessa.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di

interessenze e partecipazioni in altre Cooperative od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La Cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Gestione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attivita' della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacita' professionali adeguate allo svolgimento della propria

mansione, capacita' di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacita' di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attivita' delle cooperative sociali.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonche' coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. A questo fine la Cooperativa organizza periodicamente corsi di formazione, con specifiche verifiche intermedie e finale, cui i soci appartenenti alla categoria speciale sono tenuti a partecipare.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, e' fissata in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere almeno n. 5 azioni del valore di € 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna, ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'elezione delle cariche sociali, alla destinazione dell'utile e all'approvazione del bilancio sociale e non puo' rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Sorveglianza e nel Consiglio di Gestione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale puo' recedere in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto al rapporto mutualistico, con la comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda di recesso. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'assenza ingiustificata a n. 2 incontri consecutivi del percorso di formazione ed inserimento organizzato dalla Cooperativa per la categoria speciale dei soci;
- b) la mancata partecipazione senza giustificato motivo a n. 2 Assemblee sociali consecutive ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato superamento di n. 2 verifiche intermedie del percorso di formazione ed inserimento organizzato dalla Cooperativa per la categoria speciale dei soci;
- d) il mancato superamento della verifica finale del percorso di formazione ed inserimento organizzato dalla Cooperativa per la categoria speciale dei soci.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Gestione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo o in conseguenza del superamento con il massimo dei voti di n. 2 verifiche intermedie consecutive, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto, previa la sottoscrizione di n. 5 azioni del valore nominale di € 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna fino a concorrenza del numero minimo di azioni sottoscritto dai soci cooperatori lavoratori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Gestione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico, anche mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere superiore ai limiti di legge né inferiore a quanto di seguito previsto per ciascuna categoria di soci cooperatori:

a. n. 1 azione del valore nominale di € 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna per i soci volontari;

b. n. 20 azioni del valore nominale di € 25,00 (euro venticinque/00) ciascuna per i soci lavoratori;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione ed arbitrato prevista nell'articolo 41 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di Cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, contatto telefonico, anche mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Gestione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;

- della effettiva e concreta capacita' della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;

- della compatibilita' della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacita' della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del presidente del Consiglio di Gestione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Gestione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Gestione, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Gestione, nella relazione sulla gestione, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal Consiglio di Gestione:

- a. del capitale sottoscritto;

- b. dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- c. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Gestione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attivita' concorrente, nonche' a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Gestione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalita' di prestazione dello stesso, nonche' della quantita' di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacita' professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro

instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attivita' di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC se posseduta o, in mancanza, a mezzo di posta elettronica ordinaria, alla Cooperativa.

Il socio e' tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio e' diverso da persona fisica.

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non sia piu' in grado di partecipare all'attivita' volta al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa;

- e) nel caso di trasformazione della Cooperativa in altro tipo di Cooperativa o altro ente, nel caso di perdita dei requisiti di Cooperativa sociale e a mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2545 *octies*;

- f) nel caso di trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attivita';

- g) nel caso di cessazione dell'attivita' della Cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso dei soci persone giuridiche e' libero purché

siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari e' libero.

Il recesso non puo' essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e indirizzata al Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale ai sensi del successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attivita' di volontariato;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Gestione di accordare al socio un termine non superiore a 10 giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Gestione, non adempia entro 10 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

h) per dichiarazione di liquidazione giudiziale del socio.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, e' comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC se posseduta o, in mancanza, a mezzo di posta elettronica ordinaria.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale ai sensi dell'art. 41 del presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il solo valore nominale delle azioni e non anche il sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con delibera del Consiglio di Gestione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), e) e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del

pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) e ciascun socio sovventore e' tenuto a sottoscriverne almeno 100.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Gestione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Gestione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Gestione provvedera' ad indicarne altro gradito ovvero provvedera' a rimborsare al sovventore il valore delle azioni cosi' come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i

compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Gestione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte e' pari a due punti percentuali in piu' del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori e' attribuito il diritto di eleggere fino ad un terzo dei componenti il Consiglio di Gestione e fino ad un terzo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

a. 1 voto da 50.000,00 euro e fino a 60.000,00 euro di capitale sottoscritto;

b. 2 voti da 60.001,00 euro e fino a 70.000,00 euro di capitale sottoscritto;

c. 3 voti da 70.001,00 euro e fino a 80.000,00 euro di capitale sottoscritto;

d. 4 voti da 80.001,00 euro e fino a 90.000,00 euro di capitale sottoscritto;

e. 5 voti oltre 90.001,00 di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso e' fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di € 25,00 (euro venticinque/00). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non puo' essere superiore ai limiti di legge;

b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di € 500,00 (euro cinquecento/00);

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

La Cooperativa ha facolta' di non emettere i titoli di cui al punto 1) dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Gestione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilita' patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio con lettera raccomandata o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione all'organo arbitrale ai sensi dell'articolo 41 del presente statuto.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,

segnalate dal Consiglio di Gestione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione al bilancio di esercizio del Consiglio di Gestione indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalita' statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonche' la condizione di prevalenza dell'attivita' svolta in favore dei soci.

Art. 22bis (Destinazione degli utili)

L'utile di esercizio risultante dal bilancio sara' destinato dall'Assemblea ordinaria dei soci come segue:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d. a ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23;
- e. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- f. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica l'Assemblea puo' deliberare di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovra' essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni possono essere assegnati, oltre che mediante

erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

In considerazione del modello di amministrazione dualistico adottato, gli organi sociali sono i seguenti:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Gestione
- il Consiglio di Sorveglianza.

ASSEMBLEA

Art. 25 (Convocazione)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria e' convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potra' contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potra' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge o in alternativa in uno dei seguenti quotidiani "La Prealpina", "La Provincia", "Il Giorno" e "Il Sole 24Ore" almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione sara' inoltre comunicato ai Soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alle modalita' di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail, sito web), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, l'Assemblea puo' essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Gestione.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione o sulla modifica dello scopo sociale, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge o in alternativa in uno dei seguenti quotidiani "La Prealpina", "La Provincia", "Il Giorno" e "Il Sole 24Ore" almeno venti giorni prima dell'adunanza.

L'avviso sara' inoltre comunicato ai Soci, in via aggiuntiva ed integrativa rispetto alle modalita' di pubblicazione di cui al precedente paragrafo e nel medesimo termine ivi indicato, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici (e-mail, sito web), laddove possibili, ed eventualmente di ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche

affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalita' suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovra' darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, puo' essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sara' presente il presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25bis (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulla destinazione degli utili e sugli eventuali ristorni;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché il suo presidente;
- c) sentito il Consiglio di Sorveglianza, nomina il soggetto cui e' affidato l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- d) determina il compenso per i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del presidente nonché il corrispettivo

spettante al soggetto cui e' demandata la revisione legale dei conti;

e) approva i regolamenti che determinano le modalita' di elezione degli organi sociali nonche' ogni altro regolamento che le venga proposto;

f) potra' deliberare sulle responsabilita' del Consiglio di Gestione;

g) approva il bilancio qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Sorveglianza;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 26 (Maggioranze costitutive e deliberative)

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, e' validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle societa' per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle cooperative.

Art. 27 (Intervento in Assemblea e diritto di voto)

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto e' attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformita' a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalita' e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto, conformemente alla deliberazione che determina l'emissione delle relative azioni a favore dei soci sovventori.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del capitale sociale.

Il diritto di voto e' sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti e' stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 28 (Rappresentanza nell'Assemblea)

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facolta' e

limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Cooperativa.

Ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo (ne' ai dipendenti della Cooperativa), ne' alle Cooperative da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo (ne' ai dipendenti) di queste, ancorche' soci.

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorche' non soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 29 (Consiglio di Gestione)

La Cooperativa e' amministrata da un Consiglio di Gestione composto da tre a nove membri, secondo quanto decidera' il Consiglio di Sorveglianza in sede di nomina o rinnovo delle cariche.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione deve essere scelta tra i soci cooperatori. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I possessori di strumenti finanziari cui sono attribuiti diritti amministrativi non possono eleggere piu' di un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione.

Art. 30 (Sostituzione e decadenza)

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare uno o piu' componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il membro che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione e' investito dei piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio di Sorveglianza e all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio di Gestione predispone piani di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che intende perseguire nel proprio mandato.

Art. 32 (Divieto concorrenza)

Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea i componenti del Consiglio di Gestione sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. e non possono esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' concorrenti con quelle dell'impresa.

Art. 33 (Presidente)

Il Consiglio di Gestione elegge tra i propri membri un presidente e puo' nominare un segretario anche estraneo

al consiglio.

E' prevista anche la nomina, non obbligatoria, di un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento di questi o di sua assenza.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente le funzioni suppletive sopra citate spettano al consigliere piu' anziano come eta'.

Art. 34 (Adunanze Consiglio di Gestione)

Il consiglio si radunera' sia nella sede della Cooperativa sia altrove, in Italia e all'estero (Confederazione Elvetica e Paesi della UE), tutte le volte che il presidente lo giudichera' necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazioni. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche', quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, ed eventualmente il segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 35 (Convocazione Consiglio di Gestione)

La convocazione sara' effettuata dal presidente, con avviso inviato a ciascuno dei suoi componenti ed a quelli del Consiglio di Sorveglianza mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra dovra' essere effettuata, in Italia, con telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata, e all'estero con preavviso di tre giorni, invariate le altre modalita'.

Il Consiglio sara' comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri.

Art. 36 (Funzionamento del Consiglio di Gestione)

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni prese si fa constatare per mezzo di verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione, anche estraneo al consiglio, nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio di Gestione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonche' di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Il Consiglio di Gestione potra' pure nominare direttori generali, vicedirettori nonche' procuratori a negotia e mandatarî in genere per determinati atti o categorie.

Ciascun membro del Consiglio di Gestione deve in ogni caso dare notizia agli altri consiglieri e al Consiglio di Sorveglianza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Sorveglianza determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Gestione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36bis (Rappresentanza)

La firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa spettano al presidente del Consiglio di Gestione e in via vicaria al vice presidente, con facolta' di promuovere azioni e istanze giudiziarie in qualunque sede e grado, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Art. 37 (Composizione e funzionamento del Consiglio di Sorveglianza)

Il Consiglio di Sorveglianza e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e cessano dall'incarico alla data dell'Assemblea successiva all'ultimo dei tre esercizi.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c.

L'Assemblea, nel nominare l'organo, designa il presidente del Consiglio di Sorveglianza e determina i compensi.

Il Consiglio di Sorveglianza e' convocato dal suo

presidente oppure quando ne venga avanzata richiesta (che dovra' contenere la specifica indicazione delle materie da trattare) da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, e' fatto a mezzo di lettera, e-mail, fax o altro idoneo mezzo, non meno di tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri siano convocati almeno un giorno prima.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio sara' comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri.

Il consiglio potra' radunarsi sia nella sede della Cooperativa sia altrove, in Italia.

La presenza alle riunioni puo' avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazioni. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche', quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, ed eventualmente il segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 37bis (Competenze Consiglio di sorveglianza)

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione;
- b) stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione;
- c) delibera in ordine alla responsabilita' dei componenti il Consiglio di Gestione;
- d) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- e) vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento;
- f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno

all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;

g) delibera in ordine alle operazioni strategiche;

h) delibera gli indirizzi generali, programmatici e strategici;

i) approva i piani industriali, finanziari e il budget predisposti dal Consiglio di Gestione;

l) indica i fabbisogni annuali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, sociali e di sorveglianza.

Art. 37ter (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

CONTROLLO

Art. 38 (Controllo diretto dei soci)

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

b) a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola Compromissoria)

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o i soci e la Cooperativa, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio competente in ragione della sede sociale. Nel caso in cui non si addivenisse alla conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo concordato fra le parti, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Cooperativa ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro il quale determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Gestione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle Societa' cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Societa' per azioni.

In originale firmato:

DOMENICO PIETRANTONIO

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE il 26 maggio 2022 al n. 17366 serie
1T con euro 200,00

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo.